

- (5) A norma dell'articolo 12 della decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio <sup>(\*)</sup>, «l'accordo» si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1° gennaio 2021. Al fine di garantire una gestione efficace e un'applicazione tempestiva dei contingenti di origine di cui all'allegato ORIG-2 A dell'accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le deroghe di cui all'allegato ORIG-2 A dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («l'accordo»), si applicano, per i prodotti elencati nell'allegato e importati nell'Unione, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.

*Articolo 2*

I contingenti di cui all'allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 3*

Per beneficiare dei contingenti di cui all'allegato, se il trattamento [tariffario] preferenziale è richiesto sulla base di un'attestazione di origine, tale attestazione è redatta conformemente all'articolo ORIG.19 dell'accordo e contiene la seguente dicitura supplementare in inglese: «Origin quotas — Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A».

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---

<sup>(\*)</sup> Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

